

OGGETTO: Vincolo idrogeologico - R.D.L. n. 3267/23. e R.D. n. 1126/26.
Istanza della Società DE.GA.TER. SRL per apertura cava di pozzolana in Comune di VITERBO
Località "Piano del Casalone".
Fasc. 11848 V.I.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTA la D.G.R.L. n. 1232 del 06/09/2002, con la quale è stata istituita la figura del Direttore di Dipartimento;

VISTA la D.G.R. n. 734 del 28 settembre 2007, che conferisce al Dr. Raniero De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la D.G.R. n. 801 del 26/10/2007 che conferisce all'Arch. Giovanna Bargagna l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO l' ATTO DI ORGANIZZAZIONE n. B4755 del 14/12/2004 riguardante procedimenti relativi ad autorizzazioni di cui al R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO il R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO il R.D. n. 1126 del 16/05/1926;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;

VISTA la D.G.R.L. n. 6215 del 30/07/1996;

VISTA la D.G.R.L. n. 3888 del 29/07/1998;

VISTA la L.R. n. 4 del 20/01/1999;

VISTA la D.G.R.L. n. 1745 del 20/12/2002;

VISTA la nuova richiesta di autorizzazione ai fini del R.D.L. 3268/23 (Vincolo Idrogeologico) presentata dalla Società DE.GA.TER. SRL in data 08/10/2007 nella quale si dichiara che i lavori di coltivazione non sono iniziati e che non è cambiato lo stato dei luoghi;

VISTO Il provvedimento N° 1004126/4 del 07/09/2000 con il quale questa Direzione Regionale concedeva alla Società DE.GA.TER SRL il Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico;

VISTA la nota prot. n. 14983 datata 20/11/2007 del Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato relativa all'istanza di cui in oggetto;

PRESO ATTO che i lavori non sono iniziati entro gli anni di validità del nostro provvedimento di Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico N° 1004126/4 del 07/09/2000, che detto provvedimento decade e che per la D.G.R.L. n. 1745 del 20/12/2002 deve essere presentata dalla Società DE.GA.TER. SRL nuova istanza di Nulla Osta ai fini del R.D.L. 3268/23 (Vincolo Idrogeologico);

TENUTO CONTO del parere formulato dal Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato nella scheda notizie allegata alla citata nota prot. n. 14983 datata 20/11/2007;

TENUTO CONTO della documentazione di interesse già allegata alla precedente istanza pervenuta con nota prot. n. 2997 datata 15/05/2000 del Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato;

CONSIDERATO che la tipologia dell'intervento ricade in tabella A di cui alla D.G.R. n. 6215 del 30/07/1996;

CONSIDERATO che sulla base degli atti e dei pareri di cui sopra, l'attività di cava può essere esercitata non essendo in contrasto con le finalità di cui al R.D. n. 3267/23 ed al relativo regolamento applicativo purché le modalità esecutive si conformino alle prescrizioni;

D E T E R M I N A

di CONCEDERE il NULLA OSTA ai soli fini del R.D.L. n. 3267/23 (vincolo idrogeologico), fatti salvi diritti di terzi ed eventuali altri vincoli ostatici esistenti e nel rispetto delle norme Urbanistiche ed Ambientali, alla Società DE.GA.TER. SRL, con sede nel Comune di VITERBO in Piazza della Rocca n. 6, per eseguire i movimenti di terra per la realizzazione del progetto di apertura della cava di pozzolana sulla superficie ricadente nelle particelle n. 34/p e 36/p del foglio n. 236 del Catasto terreni del Comune di VITERBO in località "Piano del Casalone", secondo la documentazione tecnica di interesse già citata in premessa a condizione che:

- siano rispettate tutte le prescrizioni di cui al precedente Nulla Osta di Vincolo Idrogeologico n° 10044126/4 del 07/09/2000.

Il Coordinamento Provinciale di VITERBO del C.F.S. dovrà vigilare sull'osservanza delle prescrizioni impartite ed intervenire in caso di inadempienza anche mediante la sospensione dei lavori, che dovrà essere protratta fino all'eliminazione dell'inadempienza riscontrata, sempre nel rispetto delle prescrizioni impartite e degli elaborati progettuali.

Il presente Nulla Osta ha validità triennale a partire dalla data dell'atto, ferme restando le condizioni ambientali significative ai fini del vincolo idrogeologico in essere al momento del rilascio. Entro tale periodo devono avere inizio i lavori autorizzati ed in tal caso la validità dell'autorizzazione si protrae sino al compimento dei lavori stessi. Qualora i lavori non abbiano inizio entro tre anni dalla data del presente atto, l'autorizzazione decade e deve essere presentata nuova istanza.

Il Comune di VITERBO pubblicherà per 15 giorni all'Albo Pretorio il presente provvedimento e la documentazione tecnica citata in premessa. Dopo ulteriori 15 giorni, in assenza di osservazioni, il Comune notificherà all'istante ed al Coordinamento Provinciale di VITERBO del C.F.S. l'autorizzazione e la eventuale documentazione tecnica integrativa.

Le eventuali osservazioni saranno inoltrate per le successive determinazioni all'Area 2S/05 - Difesa del Suolo della Regione Lazio.

Il Comune di VITERBO, prima della stipula della convenzione, acquisirà dal Coordinamento Provinciale di VITERBO del C.F.S. l'indicazione dell'importo del valore di tutte le opere di recupero, valutate sulla base dei costi medi stabiliti dal prezziario regionale, relativo al vincolo idrogeologico, che sarà ricompreso in unica fideiussione onnicomprensiva, la Società "DE.GA.TER. SRL" a garanzia di tutte le opere di recupero ambientale stipulerà, a seguito dell'indicazione dell'importo complessivo, una fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà versare a favore del COMUNE in cui è contenuta la seguente specifica: **"a semplice richiesta del COMUNE, previo parere per quanto di competenza della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/05 Difesa del Suolo, l'Ente fideiussore provvederà alla liquidazione integrale dell'importo garantito che il concessionario autorizza sin d'ora la concedente ad introitare in caso di inadempienze"**.

L'interessato dovrà comunicare, con lettera raccomandata, al Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato ed alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/05, la data di inizio dei lavori, con almeno trenta giorni di anticipo, nonché l'avvenuta ultimazione degli stessi entro trenta giorni dalla loro conclusione.

Il Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato dovrà, in fase esecutiva ed in caso di situazioni non prevedibili, informare la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/05 Difesa del Suolo, che potrà adottare i provvedimenti di competenza;

Il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi, sarà cura dell'interessato acquisire le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli gravanti sull'area in oggetto, in particolare per quanto concerne il decreto L.vo n. 42/2004 e la L.R. n. 24 e 25 del 6/7/1998.

Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, entro centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.